



**Il D.L.sv. 43/2025 e le modifiche al TUA.
L'introduzione del SOAC e le modifiche
relative al settore alcoli e bevande alcoliche**

12 febbraio 2026

Il concetto di SOAC

Art. 1 del D.L.sv. 504/95

1. ...
2. a)...

f.1) **soggetto obbligato accreditato (SOAC)**: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:

- 1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
- 2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- 3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
- 4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica;

Il concetto di SOAC

Art. 9-ter Soggetto obbligato accreditato

1. La qualifica di SOAC **può** essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità **quadriennale** ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati **Base, Medio e Avanzato**.
2. Il SOAC può avvalersi:
 - a) dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) per l'esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1;
 - b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.

Il concetto di SOAC

Art. 9-quater Requisiti di ammissione

1. Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-ter, comma 1:
 - a) che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;
 - b) nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
 - c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
 - d) che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio;
 - e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6.
2. Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.

Il concetto di SOAC

Art. 9-quinquies Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. L'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli **verifica preliminarmente il possesso**, da parte del soggetto istante, dei **requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater** in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:
 - a) **la professionalità**, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attività svolta nel medesimo settore dell'accisa;
 - b) **l'organizzazione aziendale**, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - c) **la solvibilità finanziaria**, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
 - d) **la filiera di approvvigionamento**, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
 - e) **la conformità alle prescrizioni fiscali**, con riguardo **all'assenza di violazioni gravi e ripetute** in base alla loro **natura, entità o frequenza** e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano **l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali**, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.

Il concetto di SOAC

Art. 9-quinquies Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato

3. Ai fini della valutazione dell'affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il **quinquennio** antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria; a tal fine, può effettuare riscontri presso i luoghi dove è svolta l'attività di impresa del soggetto istante.
4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante **un punteggio numerico sintetico**, compreso tra **zero e cento**, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-octies, comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta.
5. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza con l'adozione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l'interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.
6. Il SOAC comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui al comma 2.

Il concetto di SOAC

Art. 9-sexies Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.
2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le **seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni** dovute:
 - a) **30 per cento**, per il SOAC di livello base;
 - b) **50 per cento**, per il SOAC di livello medio;
 - c) **100 per cento**, per il SOAC di livello avanzato.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.
4. Il SOAC-GE di livello avanzato può altresì richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.

Il concetto di SOAC

Art. 9-septies Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede **entro cinque giorni** dalla richiesta.
2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca** la qualifica di SOAC o **ne ridetermina il livello di affidabilità** rimodulando i benefici già riconosciuti.
3. Nel caso di persone giuridiche e di società, la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle **persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione**, nonché alle **persone che ne esercitano**, anche di fatto, la gestione e il controllo.
4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la **cauzione dovuta** è adeguata rispettivamente entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Il concetto di SOAC

Art. 9-octies Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** sono stabilite le **modalità attuative** degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica. Con il medesimo decreto **possono essere altresì individuate semplificazioni e facilitazioni** con riguardo:
 - a) alla **contabilizzazione dei contrassegni fiscali** per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili;
 - b) alla **periodicità di effettuazione degli inventari**, nei limiti temporali di prescrizione dell'imposta;
 - c) all'esecuzione delle **operazioni di denaturazione senza la vigilanza** continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Il concetto di SOAC

Art. 9-octies Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato

- d) alla **dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi**, del termine di cui all'articolo 13, comma 5, per l'applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche;
- e) al **differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche**;
- f) alla **documentazione da allegare** in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia;
- g) alle **modalità di presentazione della dichiarazione di consumo** dell'energia elettrica e del gas naturale;
- h) **all'esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici** aventi codici di nomenclatura differenti.

Licenze per depositi ed esercenti vendita prodotti alcolici

Art. 29 Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita

1. Gli esercenti impianti di **trasformazione**, di **condizionamento** e di **deposito** di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i **depositi di alcole completamente denaturato** in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-bis (*speditore registrato*) e 10 (*spedizione intra-UE di prodotti assoggettati ad accisa*), gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.
- 2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano **un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive** che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Licenze per depositi ed esercenti vendita prodotti alcolici

Art. 29 Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il **deposito** di:

- a) **alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche**, confezionati in recipienti di capacità non superiore a **5 litri** ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
- b) **alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori**, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a **50 litri**;
- c) **aromi alcolici per liquori** in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
- d) **profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato**, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

Licenze per depositi ed esercenti vendita prodotti alcolici

Art. 29 Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita

- e) **birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra** se non destinate, queste ultime, a distillerie;
- f) **vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata**, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di **licenza fiscale** soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 33-ter Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo, *(1.000 Hl annui)* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1) *(distillerie)*, che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di **autorizzazione alla produzione**, quelle inerenti **all'assetto del deposito fiscale** e **modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione**

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

DECRETO 29 dicembre 2025 .Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
- b) regolamento n. 153/2001: il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
- c) vino: i prodotti di cui all'art. 36, comma 2, del TUA;
- d) **processi di dealcolazione**: i processi, meccanici o termici, di cui all'allegato VIII, parte I, Sezione E del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013, d'ora in avanti indicato come regolamento n. 1308/2013 **che impiegano come materia prima vino e ottengono congiuntamente vino dealcolato e alcole etilico**;
- e) soggetti **EID**: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) (*stabilimenti di produzione prodotti intermedi*) o d) (*cantine e stabilimenti di produzione vino*), del TUA a cui è consentito di effettuare, alle condizioni previste dal presente decreto, processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo previsto dall'art. 33 -ter , comma 1, del medesimo TUA e di alcole; (*1.000 H*)

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

DECRETO 29 dicembre 2025 .Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino

- f) soggetti **DID**: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d) , del TUA che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite quantitativo massimo annuo previsto per i soggetti EID, **a seguito del rilascio**, alle condizioni previste dal presente decreto, della **licenza di esercizio** di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) , numero 1), del TUA;
 - g) alcole: l'alcole etilico, di cui all'art. 32 del TUA, ottenuto direttamente a seguito di processi di dealcolazione;
 - h) vino dealcolato: bevanda che si ottiene al termine dei processi di dealcolazione;
 - l) ufficio competente: l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui è ubicato il deposito fiscale del soggetto EID o del soggetto DID;
 - m) Ufficio ICQRF: l'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi nei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, territorialmente competente in relazione al luogo in cui è ubicato il deposito fiscale del soggetto EID o del soggetto DID;
 - n) Pec: il sistema della posta elettronica certificata di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 8, **la produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione del vino avviene in regime di deposito fiscale**, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) , numero 1, del TUA e **in conformità alle prescrizioni contenute nel regolamento n. 153/2001**.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

DECRETO 29 dicembre 2025. Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino

Art. 2. Condizioni per l'autorizzazione alla produzione di alcole ed inerenti all'assetto del deposito fiscale per i soggetti EID

1. Per i soggetti **EID** la produzione di alcole avviene **in regime di deposito fiscale**, in conformità alle **prescrizioni contenute nel presente decreto** ed è consentita subordinatamente all'aggiornamento, da parte dell'ufficio competente, della licenza fiscale già in possesso ai sensi dall'art. 28, comma 1, lettere b) o d) con relativa annotazione dell'esercizio dell'attività di dealcolazione del vino.
2. Nei depositi fiscali dei soggetti EID i processi di dealcolazione sono realizzati in **un'area riservata ai medesimi**, individuata **all'interno degli stessi depositi fiscali e appositamente delimitata**; tale area **è distinta** da quella destinata alle attività produttive previste dall'art. 28, comma 1, lettere b) o d) , del TUA.
3. Le medesime aree comprendono i locali in cui sono situate le apparecchiature per la produzione dell'alcole, il **recipiente collettore** di cui al comma 5 e il **relativo misuratore** di cui al comma 6 **nonché il misuratore che determina la quantità di vino dealcolato** ai fini del raggiungimento del limite quantitativo previsto dall'art. 33 -ter, comma 1, del TUA.
4. Le apparecchiature di cui al comma 3 sono in grado di separare l'alcole dal vino in modo che al termine del processo di dealcolazione, oltre all'alcole, si ottenga vino dealcolato.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

DECRETO 29 dicembre 2025 . Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino

5. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti EID installano il recipiente collettore, previsto dall'art. 33, comma 4, del TUA, nel quale confluisce tutto l'alcole ottenuto e che è connesso stabilmente con le apparecchiature che effettuano i processi di dealcolazione attraverso tubazioni rigide e inamovibili. Il recipiente collettore di cui al presente comma è realizzato, ai fini del regolare espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 5, in modo che possa contenere una quantità di alcole pari almeno a 20 ettolitri e che l'estrazione dell'alcole in esso contenuto possa avvenire solo **mediante la rimozione, da parte dell'ufficio competente, dei sigilli dal medesimo apposti.**
6. La quantità dell'alcole ottenuta presso l'impianto è determinata mediante l'impiego di un **apposito misuratore**, installato dal soggetto EID **all'uscita del recipiente collettore** di cui al comma 5 e connesso al medesimo recipiente mediante tubature rigide e inamovibili.
7. Ai fini del rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 33 -ter, comma 1, del TUA, il soggetto EID installa un apposito misuratore di tipo volumetrico connesso, mediante tubature rigide e inamovibili, alle apparecchiature che effettuano processi di dealcolazione, per determinare il quantitativo di vino dealcolato che si ottiene al termine dei medesimi processi.
8. **Nei depositi fiscali dei soggetti EID l'alcole non può essere sottoposto a operazioni di denaturazione.**
9. Lo strumento di misurazione previsto dal comma 6 è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.
10. I processi di dealcolazione sono effettuati sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

DECRETO 29 dicembre 2025. Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino

Art. 3 Istanza per la produzione di alcole per i soggetti EID

1. **I soggetti EID che** intendono produrre vino dealcolato, presentano all'ufficio competente, per il tramite della pec, **un'istanza** contenente le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) o d) del TUA, l'ubicazione del deposito fiscale in cui intende produrre vino dealcolato e alcole;
- b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva;
- c) le caratteristiche dei misuratori di cui all'art. 2, comma 3, installati;
- d) le caratteristiche tecniche del recipiente collettore di cui all'art. 2, comma 5, e la relativa tabella di taratura;
- e) la capacità dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, con i relativi codici identificativi attribuiti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
- f) la quantità annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale;
- g) la quantità annua stimata, non superiore al quantitativo di cui all'art. 33 -ter, comma 1, del TUA, di vino dealcolato che si intende produrre nel deposito fiscale.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 3 Istanza per la produzione di alcole per i soggetti EID

2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:

- a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 1, lettera a) , dalla quale risulti, in particolare, la **delimitazione dell'area destinata allo svolgimento dell'attività di produzione dell'alcole e del vino dealcolato** evidenziando, all'interno della stessa, l'ubicazione del recipiente collettore, degli strumenti di misurazione e dei serbatoi destinati a contenere vino dealcolato;
- b) lo schema semplificato di funzionamento dell'impianto;
- c) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'istante attesta:
 - 1) il possesso di ogni altra autorizzazione diversa da quella fiscale che risulti necessaria per l'esercizio dell'impianto produttivo;
 - 2) che le apparecchiature utilizzate nei processi di dealcolazione hanno le caratteristiche tecniche per processare il vino al fine di ottenere vino dealcolato e alcole;
 - 3) l'attivazione del registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 3 Istanza per la produzione di alcole per i soggetti EID

3. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'istante si impegna altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale raggiungimento, nel corso dell'anno, del limite di cui all'art. 33 -ter, comma 1, del TUA. In caso di raggiungimento, nel corso dell'anno, del limite di produzione annuo di vino dealcolato previsto dall'art. 33 -ter, comma 1, del TUA, i soggetti EID ne danno comunicazione, mediante la pec, all'ufficio competente e all'Ufficio ICQRF, sospendendo, contestualmente, per la rimanente frazione di anno, i processi di dealcolazione e la produzione di vino dealcolato.
4. Il soggetto istante è tenuto a comunicare all'ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1 e nella documentazione ad essa allegata, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 4 Verifica tecnica ed aggiornamento della licenza di esercizio per i soggetti EID

1. L'ufficio competente verifica la completezza e la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione ad essa allegata richiedendo, qualora necessario, a mezzo della pec, l'integrazione della stessa o la documentazione mancante. Riscontrata la completezza della predetta istanza e della relativa documentazione, l'ufficio competente provvede altresì a verificare che la configurazione dell'impianto, rappresentata nella medesima istanza, risulti conforme alle indicazioni previste dall'art. 2; in tal caso il medesimo ufficio provvede a comunicare, mediante la pec, al soggetto istante la data per la verifica tecnica di cui al comma 5.
2. Nel caso in cui l'istanza di cui all'art. 3 o la relativa documentazione ad essa allegata risultino incomplete anche a seguito della richiesta di integrazione effettuata ai sensi del comma 1, l'ufficio competente rigetta l'istanza con provvedimento comunicato al soggetto istante per mezzo della pec, in cui sono indicate le motivazioni del rigetto.
3. Nel caso in cui la configurazione dell'impianto rappresentata nell'istanza di cui all'art. 3 non risulti conforme a quanto indicato dall'art. 2, l'ufficio competente ne dà comunicazione, tramite la pec, al soggetto istante prescrivendo le ulteriori misure o opere, da attuare in un congruo termine non inferiore a trenta giorni lavorativi, necessarie a garantire la predetta conformità. Con la stessa comunicazione l'ufficio competente indica altresì la data per la verifica tecnica di cui al comma 5.
4. La comunicazione di cui al comma 3 sospende i termini per la conclusione del procedimento amministrativo che riprendono a decorrere dal primo giorno successivo al periodo assegnato al soggetto istante per l'adeguamento.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 4 Verifica tecnica ed aggiornamento della licenza di esercizio per i soggetti EID

5. L'ufficio competente effettua, nella data fissata e in contraddittorio con il soggetto istante, la verifica tecnica delle attrezzature presenti nelle aree di cui all'art. 2, comma 2, provvedendo altresì a riscontrare la corrispondenza tra la configurazione dell'impianto rappresentata nell'istanza e quella effettivamente realizzata anche a seguito dell'attuazione delle opere e misure prescritte ai sensi del comma 3;

nell'ambito della predetta verifica possono essere effettuati esperimenti di lavorazione al fine di accertare, in particolare, la potenzialità produttiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) . Al termine delle operazioni di verifica, l'ufficio competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale degli esiti della medesima verifica sottoscritto anche dal soggetto istante.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5, l'ufficio competente determina la misura della cauzione prevista dall'art. 28, comma 5, lettera a) , del TUA calcolata in relazione alla quantità massima di alcole etilico che può essere detenuta nel recipiente collettore; l'importo della medesima cauzione è comunicato, per il tramite della pec, al soggetto istante e per la stessa trovano applicazione le disposizioni dell'art. 64 del TUA.

7. Nel caso in cui la verifica tecnica di cui al comma 5 abbia esito negativo, l'ufficio competente adotta il provvedimento di diniego nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241; è parimenti adottato dall'ufficio competente il provvedimento di diniego qualora il medesimo ufficio riscontri che la cauzione prestata ai sensi del comma 6 risulti non idonea.

8. Ricevuta la documentazione comprovante la regolare costituzione della cauzione, l'ufficio competente provvede ad annotare, nella licenza fiscale già in possesso dell'istante, **l'esercizio dell'attività di dealcolazione**

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 4 Verifica tecnica ed aggiornamento della licenza di esercizio per i soggetti EID

9. Il procedimento di cui al presente articolo è completato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'art. 3.
10. L'ufficio competente, effettuato l'aggiornamento della licenza di esercizio, ne dà comunicazione all'Ufficio ICQRF.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 5 Accertamento dell'alcole da processi di dealcolazione negli impianti dei soggetti EID

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, **la quantità e la qualità dell'alcole raccolto nel recipiente collettore** di cui all'art. 2, comma 5, è **accertata dall'ufficio competente** in contraddittorio con il soggetto EID, a seguito **dell'integrale riempimento del medesimo recipiente collettore**. La rimozione dei sigilli, da parte dell'ufficio competente e il contestuale svuotamento del recipiente collettore avvengono a condizione che l'alcole in esso contenuto possa **immediatamente confluire in un'autocisterna di idonea capacità** al fine del trasferimento dell'intero quantitativo di alcole verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo
2. L'accertamento quantitativo di cui al comma 1 è effettuato, in contraddittorio con il depositario autorizzato, rilevando i dati forniti dal misuratore posto sul flusso. dell'alcole in uscita dal recipiente collettore all'atto del caricamento dell'autocisterna. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell'agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. A seguito dell'accertamento il quantitativo dell'alcole accertato è annotato nel registro di cui all'art. 7, comma 1, ed è emesso il relativo documento di accompagnamento di cui all'art. 6.
3. Il quantitativo di cui al comma 1 viene inoltre annotato nel registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 entro tre giorni dal termine dell'accertamento quantitativo di cui al comma 2.
4. Al termine dell'estrazione dell'alcole dal recipiente collettore, l'ufficio competente **appone i sigilli al medesimo collettore** in modo che siano ripristinate le condizioni di cui all'art. 2, comma 5. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al depositario autorizzato.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 6 Disposizioni particolari per la circolazione dell'alcole ottenuto da processi di dealcolazione negli impianti dei soggetti EID

1. Il trasferimento in regime sospensivo dell'alcole è effettuato, dal deposito fiscale del soggetto EID verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo, con le seguenti modalità:
 - a) per i soggetti EID in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) , del TUA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del TUA;
 - b) per i soggetti EID in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera d) , del TUA, previa emissione, da parte dell'ufficio competente, del documento di accompagnamento di cui **all'art. 6, comma 5, del TUA (e-AD), in formato cartaceo** successivamente all'attività di accertamento di cui all'art. 5. Nel predetto documento vengono annotati i dati identificativi del processo verbale di cui all'art. 5, comma 4.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di prestazione della garanzia del pagamento dell'accisa gravante sull'alcole spedito dal soggetto EID di cui al comma 1, lettere a) e b) , per i casi di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo e per lo svincolo della cauzione trovano applicazione le disposizioni del TUA.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 7 Adempimenti amministrativi del soggetto EID

1. I soggetti EID redigono **un registro di carico e scarico** nel quale sono annotati, nella parte del carico, i quantitativi di alcole accertati ai sensi dell'art. 5, con indicazione del volume a 20°C e del titolo alcolometrico effettivo e, nella parte dello scarico, i quantitativi di alcole spediti dal deposito con l'indicazione degli estremi del relativo documento di cui all'art. 6, comma 1; i medesimi soggetti annotano, in un'apposita e distinta sezione di tale registro aggiornata con cadenza settimanale, i quantitativi di vino dealcolato, rilevati dal misuratore di cui all'art. 2, comma 7.
2. I soggetti EID, entro tre giorni dalle operazioni di dealcolazione, annotano nel registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, i quantitativi di vino dealcolato rilevati dal misuratore di cui all'art. 2, comma 7.
3. Il registro di cui al comma 1 è numerato progressivamente e, prima dell'uso, è vidimato dall'ufficio competente. Il medesimo registro può essere predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate ed è custodito per un periodo non inferiore a cinque anni.
4. I soggetti EID presentano, **entro il 31 gennaio** di ciascun anno, tramite pec, all'ufficio competente e all'Ufficio ICQRF, **una dichiarazione riepilogativa** riportante, in relazione all'anno precedente, i quantitativi di vino dealcolato e di alcole ottenuti nel medesimo periodo

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 8 Disposizioni particolari per i soggetti DID

1. I soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) , del TUA che intendono effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite previsto dall'art. 33 -ter , comma 1, del medesimo TUA, richiedono all'ufficio competente il rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) , numero 1), del TUA con le semplificazioni previste dall'art. 9 e subordinata ai vincoli previsti dall'art. 10, commi 1, 2, 3 e 5.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante pec, **un'istanza** contenente, oltre alle indicazioni previste dal **regolamento n. 153/2001**, le seguenti:
 - a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, letterab) , del TUA nonché l'ubicazione del relativo deposito fiscale;
 - b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva nonché le caratteristiche dei serbatoi destinati a contenere l'alcole prodotto;
 - c) **la descrizione delle modalità di introduzione del vino impiegato come materia prima nell'area dedicata all'attività di dealcolazione.**
3. All'istanza di cui al comma 2 sono allegati:
 - a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 2, lettera a) , dalla quale risulti, in particolare, la ripartizione del medesimo deposito in due aree distinte dedicate, l'una, esclusivamente all'attività di produzione e deposito dell'alcole e del vino dealcolato e, l'altra, a quella di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi di cui all'art. 39 del TUA;

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 8 Disposizioni particolari per i soggetti DID

b) gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di cui alla lettera a) del presente comma;

4. I soggetti esercenti depositi fiscali di vino di cui all'art. 28, comma 1, lettera d) , del TUA, che intendono effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il limite previsto dall'art. 33 -ter , comma 1, del medesimo TUA, chiedono all'ufficio competente il rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) , numero 1), del TUA con le semplificazioni previste dall'art. 9 e subordinata ai vincoli previsti dall'art. 10.

5. I soggetti di cui al comma 4 presentano all'ufficio competente, per il tramite della pec, un'istanza contenente, oltre alle indicazioni previste dal regolamento n. 153/2001, le seguenti:

a) la denominazione dell'impresa e gli estremi della licenza di esercizio di cui all'art. 28, comma 1, lettera d) , del TUA nonché l'ubicazione del relativo deposito fiscale;

b) la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva nonché le caratteristiche dei serbatoi dell'alcole prodotto.

6. All'istanza di cui al comma 5 sono allegati:

a) la planimetria del deposito fiscale di cui al comma 5, lettera a) , dalla quale risulti, in particolare, la ripartizione del medesimo deposito in due aree distinte dedicate, l'una, esclusivamente all'attività di produzione e deposito dell'alcole e del vino dealcolato e, l'altra, a quella di produzione e deposito di vino;

b) gli schemi di funzionamento degli impianti destinati alle produzioni di cui alla lettera a) del presente comma.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 8 Disposizioni particolari per i soggetti DID

7. I soggetti istanti di cui al comma 1 ed al comma 4 sono tenuti a comunicare all'ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle istanze rispettivamente di cui ai commi 2 e 5 e nella documentazione ad esse allegate, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

8. L'ufficio competente, effettuata la verifica tecnica dell'impianto e constatata la rispondenza dell'assetto fiscale ai requisiti previsti dal regolamento n. 153/2001, previa integrazione della cauzione ai sensi dell'art. 64 del TUA, rilascia ai soggetti istanti di cui ai commi 1 e 4 la licenza fiscale prevista per gli impianti di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) , numero 1), del TUA, con le semplificazioni previste dall'art. 9 e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 10.

9. L'ufficio competente, rilasciata la licenza di esercizio di cui al comma 8, ne dà comunicazione all'Ufficio ICQRF.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 9 Semplificazioni per la produzione di alcole e vino dealcolato per i soggetti DID

1. Ai soggetti DID non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, ed all'art. 17, comma 2, lettere d), salvo eventuale prelevamento di campioni, f) e g), del regolamento n. 153/2001. Fermo restando l'obbligo di tenuta del registro dematerializzato di cui all'art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, i medesimi soggetti, inoltre, sono esclusi dell'obbligo di installare strumenti di misura aventi rilevanza fiscale ai fini della determinazione quantitativa del vino e del vino dealcolato ottenuto.
2. I processi di dealcolazione e l'estrazione dell'alcole sono effettuati sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato. e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, continuano l'attività di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi di cui all'art. 39 del TUA o di vino, nell'area del deposito rispettivamente dedicata, con l'assetto fiscale e le prerogative già previsti al momento del rilascio della medesima licenza.
4. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere fornite specifiche istruzioni operative per **semplicificare le modalità tecniche di accertamento della produzione di alcole presso gli impianti degli esercenti depositi fiscali che si dotano di sistemi informativi e telematici di gestione della produzione e di trasmissione dei relativi dati in relazione all'evoluzione tecnologica degli stessi sistemi.**

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 10 Vincoli per i soggetti DID

1. Gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, non possono produrre alcole etilico di cui all'art. 32 del TUA con modalità diverse dai processi di dealcolazione né eseguire, nella distinta area dedicata all'attività di dealcolazione, lavorazioni successive sull'alcole ottenuto.
2. Per gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, l'accertamento dell'alcole prodotto è sempre effettuato dall'ufficio competente **in contraddittorio con i medesimi esercenti dei depositi fiscali**.
3. Qualora in relazione alle esigenze operative dell'impianto si rendesse necessario effettuare la denaturazione, prevista dal TUA in materia di accisa, dell'alcole etilico ottenuto direttamente a seguito di processi di dealcolazione, gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, richiedono all'ufficio competente l'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 6 del regolamento n. 153/2001.
4. I soggetti esercenti depositi fiscali di vino di cui all'art. 8, comma 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, non possono ricevere alcole etilico in regime di sospensione dall'accisa.
5. Per gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 8, commi 1 e 4, a cui è rilasciata la licenza di cui al medesimo art. 8, comma 8, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, si applicano le disposizioni del regolamento n. 153/2001 con particolare riguardo a quelle in materia di accertamento, assetto del deposito fiscale e tenuta della contabilità.

Produzione di alcol da dealcolazione di vino

Art. 11 Scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Guardia di finanza

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e la Guardia di finanza assicurano il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, anche mediante lo sviluppo dell'interoperabilità dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attività ispettive, garantendo lo scambio dei dati relativi all'esito dei controlli e degli atti interessati dal processo di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

.....

Art. 13 Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere **dal giorno successivo** alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

GRAZIE